

Legge regionale 20 agosto 1987, n. 43.

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 42, «Mercati alla produzione».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

1. Alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 42, concernente «Mercati alla produzione» sono apportate le seguenti modifiche:

- Articolo 4: alla lettera a), dopo la parola «cooperative» va aggiunto «di produttori».
- Articolo 11: al punto 1), vanno aggiunte le frasi seguenti:

«I commissionari, purché vincolati a vendere solo prodotti in conto commissione di proprietà dei produttori singoli o associati. Gli stessi commissionari non possono commercializzare in proprio come venditori o compratori».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 agosto 1987

Bernini